SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1361)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, MANCINO, ROMEI e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1978

Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la cecità è una delle più gravi minorazioni esistenti, tant'è che l'Organizzazione mondiale della sanità l'ha collocata al primo posto dell'elenco delle minorazioni.

Essa cecità non solo limita notevolmente le scelte di attività delle persone colpite, ma determina un costo suppletivo in costante aumento che incide in maniera cospicua sugli interessati.

I non vedenti, per poter disporre di un minimo di autonomia, sostengono spese rilevanti per l'acquisto degli strumenti che costituiscono mezzi sussidiari (registratori, nastri magnetici, macchine dattilografiche, dattilobraille, ecc.); tali strumenti sono per essi indispensabili unitamente a tutti gli altri dispositivi che via via la tecnica scopre. Inoltre essi abbisognano costantemente dell'ausilio di una persona sia per la lettura che per l'accompagnamento; persona, che quando non è un congiunto, deve essere retribuita (a Roma ed a Milano un accompagnato viene a costare lire 3.000-3.500 all'ora).

In considerazione di quanto sopra, il legislatore ha approvato nel 1968 la legge numero 406 con cui ha istituito l'indennità di accompagnamento anche per i ciechi civili assoluti; veniva cioè esteso anche ai ciechi civili assoluti un beneficio di cui già usufruivano i ciechi per cause di guerra e i ciechi per servizio e sul lavoro.

Tale legge è stata via via migliorata dal Parlamento e con la legge 16 aprile 1974, n. 114 (conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30), il legislatore ha perfezionato il principio stabilito con la legge n. 406 del 1968 prevedendo l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione.

Con il presente disegno di legge vogliamo portare all'attenzione degli onorevoli senatori la grave situazione in cui i ciechi civili assoluti si trovano soprattutto a causa dei costi che essi affrontano, costi che sono in continua lievitazione, e la necessità quindi che l'attuale importo dell'indennità di accompagnamento di lire 57.400 sia au-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

mentato a partire dal 1° gennaio 1978 a lire 120.000; e sia quindi gradualmente equiparato alla misura dell'indennità di accompamento prevista per i ciechi per cause di guerra e per servizio.

Con l'approvazione della legge 29 novembre 1977, n. 875, il Parlamento ha giustamente riconosciuto le attese degli invalidi di guerra in generale e dei ciechi per cause di guerra in particolare, e con il disposto dell'articolo 4 della citata legge ha elevato per i minorati sensoriali ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis*, numero 1 (ciechi assoluti), l'indennità di accompagnamento a lire 232.000 mensili.

Poichè lo stato di cecità, qualunque sia l'origine della minorazione sensoriale, comporta le conseguenze che tutti conosciamo e di cui, sia pure brevemente, abbiamo accennato nella presente relazione, abbiamo il dovere, in ossequio all'articolo 3 della Carta costituzionale, di fare in modo che a partire dal 1980 l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti sia uguale a quella erogata per i ciechi per cause di guerra e per i non vedenti per servizio.

In attesa del raggiungimento di detto principio, a partire dal gennaio del corrente anno l'indennità in discorso viene elevata a lire 120.000 mensili, mentre a decorrere dal gennaio 1979 la medesima verrà elevata a lire 180.000 mensili.

Si potrà obiettare che in questo momento lo Stato non è in grado di far fronte all'onere aggiuntivo di lire 30 miliardi per l'esercizio 1978, di ulteriori lire 30 miliardi per l'esercizio 1979 e di lire 25 miliardi per il 1980; ma noi sosteniamo che il problema posto all'attenzione dei colleghi è un problema altamente sociale, che bisogna risolvere se non vogliamo che i cittadini affetti da cecità civile e quindi tanto duramente colpiti dalla sorte siano ulteriormente discriminati rispetto agli altri cittadini: ricordiamoci che un lavoratore cieco è pur sempre un sottoccupato rispetto ai colleghi vedenti, in quanto deve sostenere spese aggiuntive conseguenti alla sua minorazione, spese che fortunatamente i lavoratori vedenti non hanno, come dianzi accennato.

Il presente disegno di legge trova altresì il suo presupposto giuridico nell'articolo 3 della Carta costituzionale, il cui disposto impegna lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli di impedimento, in modo che i cittadini siano messi su un piede di parità.

I princìpi su esposti già da tempo sono stati attuati nei Paesi europei ed extra europei socialmente più avanzati; in Unione Sovietica, nei Paesi anglosassoni, negli Stati Uniti d'America, eccetera, viene corrisposta ai ciechi assoluti una indennità di accompagnamento indipendentemente dalla causa che ha determinato la minorazione visiva; ciò proprio per le considerazioni che abbiamo fatto presenti in questa relazione.

Per quanto sopra esposto esprimiamo la certezza che il Senato della Repubblica approvi con la massima urgenza il presente disegno di legge, che costituisce un atto di equità verso una categoria benemerita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modifiche ed integrazioni, è elevata a lire 120.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1978, a lire 180.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ed a lire 232.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1979, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.